



DECRETO DEL RETTORE  
*Anno Accademico 2021/2022*  
N. 233 del giorno 22/06/2022

**Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream per attività di ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera f) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Scientifico-Disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (codice concorso: BRS/03\_22).**

**IL RETTORE**

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 18, comma 5, lettera f);
- Vista** la legge 30 novembre 1989 n. 398 "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- Visto** il Decreto Rettorale n. 469 del 6 ottobre 2021, con il quale è emanato il Regolamento per il conferimento delle borse di studio post-lauream per attività di ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi della citata Legge n. 240/2010;
- Vista** la copertura economica sarà finanziata dalla Fondazione Roma sul progetto "Beyond Amyloid Hypothesis: a novel approach to fight Alzheimer's Disease";
- Vista** la delibera del Senato Accademico del giorno 8 giugno 2022;
- Ritenuto** necessario emanare il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream per attività di ricerca nelle strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

**DECRETA**

**Art. 1**  
**(Oggetto della selezione)**

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post-lauream per attività di ricerca, di cui all'allegato A che è parte integrante del presente bando, della durata di 12 mesi, presso le strutture del Centro Integrato di Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Il titolo del progetto di ricerca da svolgere è il seguente: "Oltre l'ipotesi dell'amiloide: un nuovo approccio per combattere il morbo di Alzheimer", per il Settore Scientifico-Disciplinare BIO/09 - Fisiologia, Responsabile Scientifico il Prof. Marcello D'Amelio.



## Art. 2

### (Requisiti di ammissione e cause di esclusione)

1. Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso di:
  - **Laurea Magistrale** o **Laurea Specialistica** (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) in **Biologia** o analogo titolo accademico conseguito all'estero equiparabile, per durata e contenuto al titolo italiano.
2. Non possono partecipare alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Responsabile Scientifico, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla struttura accademica proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

## Art. 3

### (Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, **a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell'Università: <https://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/borse-di-studio-post-lauream-per-attivita-di-ricerca>.
2. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**
3. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema **non permetterà** più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
4. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
5. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 12.00**, del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito dell'Università, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.  
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La domanda di partecipazione deve essere **compilata in tutte le sue parti**, secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve contenere in particolare:

- a) **il titolo del programma di ricerca;**
- b) **i dati anagrafici completi** (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l'indirizzo di residenza e domicilio prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, completo



del codice di avviamento postale, del numero telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

- c) **la cittadinanza posseduta;**
- d) la dichiarazione del possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
- e) **il curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, datato, firmato in calce e siglato in tutte le sue pagine**, che dovrà essere allegato in formato **PDF**;
- f) **l'elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca** ritenute utili ai fini della selezione, che dovrà essere allegato in formato **PDF**;
- g) le **pubblicazioni e i prodotti della ricerca** ritenuti utili ai fini della selezione, che dovranno essere caricati e inviati in formato "**pdf**" (per ogni pubblicazione il limite massimo consentito è di **30 MB**) esclusivamente tramite l'apposita sezione della procedura telematica e esclusivamente in formato **full text**;
- h) la dichiarazione di equipollenza **per i titoli conseguiti all'estero**;
- i) la richiesta di equipollenza alla Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione, **per chi è in possesso di titolo di studio conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente** (questi dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano o in inglese del titolo di studio estero, certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami e certificato del titolo di dottore di ricerca/specializzazione);
- j) la dichiarazione del livello di conoscenza della lingua **inglese**;

Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare:

- a) di non aver riportato condanne penali;
- b) di godere dei diritti politici;
- c) di non avere grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Responsabile Scientifico, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla struttura accademica proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- d) di essere a conoscenza di quanto disposto relativamente al divieto di cumulo di cui all'art. 11 del presente bando.

**I candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992**, devono fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario e dei benefici previsti ai sensi dell'art. 20 della suddetta legge.

- 6. Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.
- 7. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
  - **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
  - **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, **senza in alcun modo modificarlo**, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione



della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, **senza in alcun modo modificarlo**, stamparlo, apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato e siglata su tutte le precedenti pagine. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

#### Art. 4

#### (Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive)

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

#### Art. 5

#### (Nomina della Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti universitari esperti dell'attività oggetto della borsa di ricerca.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

#### Art. 6

#### (Valutazione dei titoli e colloquio)

1. La selezione sarà effettuata per titoli e colloquio.
2. La Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, se previsto, formalizzandoli nei relativi verbali ai fini di assegnare i relativi punteggi.
3. La Commissione ha a disposizione 100 punti da ripartire tra i titoli e il colloquio.
4. Verrà, inoltre, verificato il grado di conoscenza della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
5. Il colloquio verterà sulle conoscenze e competenze del candidato con particolare riferimento al progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando e avrà luogo secondo il calendario indicato nell'allegato A al presente bando, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge senza ulteriori formalità.
6. I candidati **sosterranno il colloquio per via telematica, su piattaforma Microsoft Teams**. Il candidato dovrà risultare reperibile a detto contatto nella giornata e nell'orario stabilito. Ai fini dell'identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto a identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo il medesimo documento di identità trasmesso in allegato alla domanda.

Il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato o la mancata esibizione del valido documento identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.



**Art. 7**

**(Formazione della graduatoria di merito e approvazione degli atti)**

1. La Commissione giudicatrice, nel corso dell'ultima seduta, redige la graduatoria di merito, formata secondo l'ordine decrescente sommando i punteggi conseguiti per ciascun candidato e individua il vincitore.
2. La votazione complessiva per ogni candidato risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio.
3. Sono ritenuti idonei i candidati che hanno conseguito un punteggio minimo pari a **60/100**.
4. Il Rettore, accertata con proprio Decreto la regolarità formale degli atti, approva l'esito della selezione, che viene pubblicato sul sito web dell'Università.
5. Al candidato risultato vincitore viene data comunicazione scritta dell'attribuzione della borsa di studio.

**Art. 8**

**(Conferimento, decadenza e risoluzione del rapporto)**

1. Il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca avviene previa accettazione da parte del vincitore.
2. L'eventuale rinuncia alla borsa è ammessa solo a seguito di comunicazione scritta al Responsabile Scientifico, con un preavviso di almeno venti giorni. In tal caso è riconosciuto l'eventuale pagamento della borsa per l'attività effettivamente svolta fino a quel momento e documentata nella relativa relazione.
3. Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza.
4. L'Università si riserva la possibilità di revocare la borsa di studio per i seguenti motivi:
  - a) violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo art.11;
  - b) giudizio negativo espresso dal Responsabile scientifico sull'operato del borsista;
  - c) qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria dell'attività oggetto della borsa.
5. Nelle ipotesi suindicate al borsista è comunque riconosciuto il pagamento della borsa per l'attività svolta fino a quel momento e documentata in una apposita relazione.

**Art. 9**

**(Durata, rinnovo ed importo della borsa)**

1. La borsa di studio post-lauream per attività di ricerca, di cui all'art. 1, avrà la durata di 12 mesi, e potrà essere rinnovata con delibera del Senato Accademico, su proposta della Direzione Ricerca Universitaria, previa richiesta formalizzata del Responsabile Scientifico, in accordo con il Responsabile dell'Unità di Ricerca alla quale afferisce il borsista.
2. La borsa può essere rinnovata per una sola volta fino a un massimo di 12 mesi, verificata la disponibilità dei fondi e ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa di ricerca è stata istituita. La durata complessiva della borsa di ricerca, rinnovi compresi, non può in ogni caso superare la durata complessiva di ventiquattro mesi.
3. L'importo annuale lordo della borsa di ricerca è stabilito in € 15.343,28 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è attribuito al beneficiario in rate mensili posticipate.



**Art. 10**  
**(Diritti e doveri dei titolari di borsa)**

1. Il titolare di borsa è tenuto a svolgere l'attività studio o di ricerca in maniera continuativa, secondo le indicazioni e sotto la direzione del Responsabile Scientifico, nonché a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni, le notizie, i documenti e le conoscenze acquisite nel corso dell'attività.
2. Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati. Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa. In questo caso, la borsa viene automaticamente prorogata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Al termine del periodo di fruizione della borsa, il borsista è tenuto a presentare al Responsabile scientifico una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Responsabile Scientifico, sulla base della valutazione di tale relazione, potrà proporre alla Direzione Ricerca Universitaria il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.
4. Il borsista si impegna a rispettare il Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Università.
5. Il borsista si impegna altresì a osservare i principi cui si ispira l'attività dell'Università contenuti nella sua Carta delle Finalità, nonché le disposizioni contenute nel suo Codice Etico.

**Art. 11**  
**(Incompatibilità)**

1. Le borse di ricerca sono incompatibili:
  - a) con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della borsa;
  - b) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
  - c) con assegni di ricerca;
  - d) con rapporti di lavoro subordinato;
  - e) con rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato.
2. Il borsista può svolgere attività di lavoro occasionale, previa autorizzazione del Responsabile Scientifico, in accordo con il Responsabile dell'Unità di Ricerca, e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.

**Art. 12**  
**(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)**

1. Alle borse di ricerca, di cui al presente regolamento, si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla normativa vigente.
2. Il conferimento della borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né con l'Ateneo né con l'Ente finanziatore. Non dà altresì luogo né a trattamenti previdenziali né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.



3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari delle borse di ricerca nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

**Art. 13**  
**(Trattamento dati personali)**

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, previa la formale autorizzazione degli interessati, esclusivamente con le modalità previste dalla vigente normativa di settore e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura selettiva.

**Art. 14**  
**(Unità organizzativa competente e Responsabile del procedimento)**

1. Responsabile del procedimento concorsuale del presente bando, è la sig.ra Rosa Lauretta, Responsabile dell'Ufficio Concorsi – Direzione Risorse Umane, e-mail: concorsi@unicampus.it).

**Art. 15**  
**(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia.

**Art. 16**  
**(Pubblicazione del bando)**

1. Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell'Ateneo:  
<https://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/borse-di-studio-post-lauream-per-attivita-di-ricerca>.

Roma, 22 giugno 2022

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale  
f.to Dott. Andrea Rossi

Il Rettore  
f.to Prof. Raffaele Calabrò